

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli Atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Mantova - via Scarsellini n. 2 - al rilascio di diplomi di studi superiori per mediatori linguistici aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM94;

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 2018 che ha autorizzato la sopracitata Scuola superiore per mediatori linguistici ad istituire una sede periferica in Firenze - via San Gallo n. 55 - altresì stabilendo che la scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12, di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59 recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2019, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Tenuto conto della nota ministeriale n. 21241 del 21 giugno 2019, concernente «Disposizioni relative alla presentazione delle istanze di cui ai regolamenti adottati con decreto ministeriale 10 gennaio 2002 e decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59.»;

Vista l'istanza del 21 marzo 2019 - prot. in ingresso 11890 del 2 aprile 2019 - con cui la Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Mantova ha chiesto il trasferimento della sede periferica di Firenze nonché l'autorizzazione «..all'ammissione, al primo anno di corso, di centocinquanta unità e, per l'intero ciclo, per quattrocentocinquanta studenti complessivamente.»;

Visto il decreto ministeriale 840 del 19 maggio 2022 con cui la Scuola superiore per mediatori linguistici di Mantova è stata autorizzata a trasferire la propria sede periferica da - via San Gallo n. 55 - a - via Bolognese n. 52 - a Firenze;

Considerato il parere reso dalla Commissione consultiva e di valutazione in data 6 dicembre 2022 con cui, facendo seguito al proprio parere favorevole relativo al trasferimento della sede periferica in Firenze, già rilasciato nella riunione del 27 gennaio 2021, la Commissione espressamente precisava che lo stesso parere si intende favorevole anche per la richiesta di autorizzazione all'aumento allievi per la Scuola superiore per mediatori linguistici di Mantova - sede periferica di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici di Mantova è autorizzata ad aumentare il numero degli studenti ammissibili presso la propria sede periferica di - via Bolognese n. 52 - a Firenze, nei seguenti termini:

al primo anno di corso fino a centocinquanta unità;
per l'intero ciclo triennale fino a quattrocentocinquanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

23A01525

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2023.


Finanziamento per i maggiori costi delle fonti energetiche e per il perdurare degli effetti della pandemia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;



Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in particolare l'art. 3, in cui vengono dettate le disposizioni per i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che incrementa di 200 milioni di euro il livello di finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che incrementa il livello di finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022 di 1.400 milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111, allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare della pandemia;

Visto il successivo comma 4 dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 144 del 2022 che prevede che le risorse del comma 3, unitamente alle risorse di cui all'art. 40 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, siano ripartite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022;

Considerato che, come previsto dal citato comma 4 dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 144 del 2022, alle somme oggetto del presente decreto accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente;

Considerato che la quota di 200 milioni di euro è da porsi a carico della compartecipazione all'IVA per le regioni a statuto ordinario per cui va data evidenza nel riparto delle due componenti del finanziamento di cui trattasi;

Vista la proposta di riparto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2022 sulla quale è stata sancita intesa dalla Conferenza Stato-regioni in data 21 di-

cembre 2022 (Rep. atti n. 278/CSR) con la quale sono individuate le quote di accesso al finanziamento indistinto corrente per il medesimo anno;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle risorse individuate con l'art. 40, comma 1, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, pari a complessivi 1.600 milioni di euro, come riportato nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 282/CSR);

Decreta:

1. In applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si provvede alla ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'importo complessivo di 1.600 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro ai sensi dell'art. 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e 1.400 milioni di euro ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come riportato nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La ripartizione è effettuata in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022.

Il presente decreto viene trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2023

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 474




Tabella A

Riparto delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'art. 40, c. 1, del decreto-legge n. 50/2022 e dell'art. 5, c. 3, del decreto-legge n. 144/2022

Regioni	Quota indistinta 2022	Quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente 2022	Art. 40, c. 1, decreto-legge n. 50/2022 (*)	Art. 5, c. 3, decreto-legge n. 144/2022	Importo spettante
Piemonte	8.795.343.358	7,35%	14.692.679	102.848.753	117.541.432
Valle D'Aosta	254.754.220	0,21%	425.569	2.978.980	3.404.549
Lombardia	20.101.465.005	16,79%	33.579.630	235.057.407	268.637.037
Provincia autonoma di Bolzano	1.060.686.112	0,89%	1.771.883	12.403.182	14.175.065
Provincia autonoma di Trento	1.088.996.307	0,91%	1.819.175	12.734.228	14.553.403
Veneto	9.880.160.623	8,25%	16.504.873	115.534.113	132.038.986
Friuli Venezia Giulia	2.482.666.468	2,07%	4.147.311	29.031.175	33.178.486
Liguria	3.184.223.027	2,66%	5.319.265	37.234.859	42.554.124
Emilia-Romagna	9.053.491.294	7,56%	15.123.917	105.867.417	120.991.334
Toscana	7.592.495.401	6,34%	12.683.313	88.783.195	101.466.508
Umbria	1.783.921.415	1,49%	2.980.052	20.860.367	23.840.419
Marche	3.061.539.962	2,56%	5.114.323	35.800.259	40.914.582
Lazio	11.514.885.246	9,62%	19.235.692	134.649.841	153.885.533
Abruzzo	2.605.787.537	2,18%	4.352.985	30.470.897	34.823.882
Molise	603.094.135	0,50%	1.007.473	7.052.309	8.059.782
Campania	11.046.645.613	9,23%	18.453.494	129.174.459	147.627.953
Puglia	7.895.417.298	6,59%	13.189.346	92.325.426	105.514.772
Basilicata	1.106.267.944	0,92%	1.848.028	12.936.195	14.784.223
Calabria	3.726.070.854	3,11%	6.224.426	43.570.981	49.795.407
Sicilia	9.631.722.360	8,04%	16.089.856	112.628.989	128.718.845
Sardegna	3.254.527.564	2,72%	5.436.710	38.056.968	43.493.678
TOTALE	119.724.161.744	100%	200.000.000	1.400.000.000	1.600.000.000

(*) = il finanziamento per le RSO è a carico della compartecipazione all'IVA

